

DELIBERAZIONE 15 MARZO 2012
93/2012/R/EEL

AGGIORNAMENTO PER L'ANNO 2010 E RETTIFICA PER L'ANNO 2009 DEL VALORE DEL
FATTORE DI CORREZIONE SPECIFICO AZIENDALE RELATIVO ALLA SOCIETÀ
IDROELETTRICA VALCANALE S.A.S.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 marzo 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007 – Allegato A alla deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione n. 96/04);
- le Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate con deliberazione n. 96/04 (di seguito: Allegato A alla deliberazione n. 96/04);
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 202/06 (di seguito: deliberazione n. 202/06);
- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2007, n. 30/07 (di seguito: deliberazione n. 30/07);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2007 n. 109/07 (di seguito: deliberazione n. 109/07);
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2007 n. 136/07 (di seguito: deliberazione n. 136/07);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2007 n. 316/07 (di seguito: deliberazione n. 316/07);

- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007 n. 348/07;
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura dell’energia elettrica – Periodo di regolazione 2008-2011 – Allegato A alla deliberazione n. 348/07 (di seguito: Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011);
- la deliberazione dell’Autorità 4 febbraio 2008 ARG/elt 8/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 8/08);
- la deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 2008 ARG/elt 21/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 21/08);
- la deliberazione dell’Autorità 6 maggio 2008 ARG/elt 54/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 54/08);
- la deliberazione dell’Autorità 11 settembre 2008 ARG/elt 121/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 121/08);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2008 ARG/elt 196/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 196/08);
- la deliberazione dell’Autorità 10 febbraio 2009 ARG/elt 14/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 14/09);
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2009 ARG/elt 163/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 163/09);
- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2009 ARG/elt 172/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 172/09);
- la deliberazione dell’Autorità 15 febbraio 2010 ARG/elt 16/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 16/10);
- la deliberazione dell’Autorità 6 aprile 2010 ARG/elt 48/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 48/10);
- la deliberazione dell’Autorità 21 giugno 2010 ARG/elt 92/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 92/10);
- la deliberazione dell’Autorità 30 settembre 2010 ARG/elt 163/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 163/10);
- la deliberazione dell’Autorità 17 gennaio 2011 ARG/elt 2/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 2/11);
- la deliberazione dell’Autorità 19 maggio 2011 ARG/elt 60/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 60/11);
- la deliberazione dell’Autorità 8 settembre 2011 ARG/elt 118/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 118/11);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011 ARG/elt 194/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 194/11).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 49.1 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007 - ha istituito il regime di perequazione specifica aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo Testo integrato;
- la deliberazione n. 96/04 ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifica aziendale di cui all’articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007;

- ai fini della determinazione dell'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, ai sensi del comma 49.3 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007 - sono state condotte specifiche istruttorie;
- le deliberazioni n. 202/06, 30/07, 109/07, 136/07, ARG/elt 8/08, ARG/elt 21/08, ARG/elt 54/08, ARG/elt 121/08, ARG/elt 163/09, ARG/elt 48/10 hanno determinato il fattore di correzione specifico aziendale (di seguito: fattore Csa) dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione per l'anno 2004, di cui al comma 49.3 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007 - per le seguenti società:

<i>Società</i>	<i>Deliberazione</i>
Acea Distribuzione S.p.A.	30/07
AEM Elettricità S.p.A. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.)	ARG/elt 121/08
Amaie Sanremo S.p.A.	136/07
ASM Distribuzione elettricità s.r.l. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.)	ARG/elt 8/08
ASSEM S.p.A. di San Severino Marche	ARG/elt 54/08
Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG	109/07 - ARG/elt 21/08
Deval S.p.A.	202/06
Idroelettrica Valcanale S.a.s.	ARG/elt 163/09
ASM Terni S.p.A.	ARG/elt 48/10

- l'articolo 1. della deliberazione n. 316/07 ha stabilito le modalità per l'aggiornamento del fattore Csa per gli anni 2005, 2006 e 2007;
- le deliberazioni ARG/elt 196/08, ARG/elt 14/09, ARG/elt 172/09, ARG/elt 16/10 e ARG/elt 92/10 hanno aggiornato il fattore Csa per gli anni 2005, 2006 e 2007 per le società già ammesse al regime di perequazione specifica aziendale;
- il comma 42.2 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011 - ha stabilito che la partecipazione alla perequazione specifica aziendale è riservata alle imprese ammesse alla medesima perequazione per il periodo di regolazione 2004 – 2007;
- il comma 42.4 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011 - ha stabilito che per l'anno 2008, il fattore Csa, definito ai sensi delle deliberazioni n. 5/04 e n. 96/04, è calcolato con riferimento al ricavo ammesso perequato di distribuzione della singola impresa per l'anno 2008 e con riferimento al costo effettivo di distribuzione per l'anno 2008, calcolato sulla base di istruttorie individuali condotte dalla Direzione Tariffe dell'Autorità in coerenza con i criteri utilizzati per la fissazione dei costi riconosciuti per l'attività di distribuzione dell'energia elettrica per il primo anno del periodo regolatorio 2008-2011;
- le deliberazioni ARG/elt 163/10, ARG/elt 2/11 e ARG/elt 118/11 hanno aggiornato il fattore Csa per il 2008 per le imprese ammesse alla medesima perequazione per il periodo di regolazione 2004 – 2007;
- le deliberazioni ARG/elt 60/11 e ARG/elt 118/11 hanno aggiornato il fattore Csa per il 2009 ivi compresa la società Idroelettrica Valcanale S.a.s., per la quale era stato fissato un valore pari a 0,3796;
- la deliberazione ARG/elt 194/11 ha aggiornato il fattore Csa per il 2010 per, con l'esclusione della società Idroelettrica Valcanale S.a.s. per i motivi di cui ai successivi considerati.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il comma 42.5 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011 - ha stabilito i criteri per l'aggiornamento del fattore Csa, definito ai sensi delle deliberazioni n. 5/04 e n. 96/04, per gli anni 2009, 2010 e 2011;
- la deliberazione ARG/elt 118/11, in sede di aggiornamento del fattore Csa per l'anno 2009 per la società Idroelettrica Valcanale S.a.s., sulla base alle disposizioni di cui al comma 42.7 del Testo integrato – Periodo di regolazione 2008-2011, ha considerato nulli gli investimenti rilevanti ai fini del suddetto aggiornamento, in presenza di dati incompleti trasmessi dalla medesima società e non corredati da attestazione di veridicità rilasciata dal suo legale rappresentante;
- in data 24 novembre 2011 (prot. Autorità 031110 del 29 novembre 2011), la Cassa ha comunicato all'Autorità i risultati di perequazione generale per l'anno 2010 per la società Idroelettrica Valcanale S.a.s.; e che sulla base dei medesimi risultati, la Direzione Infrastrutture ha potuto quantificare per la suddetta società il valore del ricavo ammesso perequato per l'anno 2010;
- la deliberazione ARG/elt 194/11 ha rimandato l'aggiornamento del fattore Csa per l'anno 2010 per la società Idroelettrica Valcanale S.a.s., in assenza di dati utili trasmessi dalla medesima società ai fini del suddetto aggiornamento;
- la società Idroelettrica Valcanale S.a.s. ha, infine, trasmesso alla Direzione Infrastrutture dell'Autorità i dati completi, necessari all'aggiornamento del fattore Csa sia per il 2009 che per il 2010.

RITENUTO OPPORTUNO:

- sulla base dei dati in possesso degli uffici dell'Autorità, rettificare il fattore Csa per l'anno 2009, già deliberato con deliberazione ARG/elt 118/11, per la società Idroelettrica Valcanale S.a.s. nella misura pari a 0,4154;
- sulla base dei dati in possesso degli uffici dell'Autorità, aggiornare il fattore Csa per la società Idroelettrica Valcanale S.a.s., per l'anno 2010 in misura pari a 0,3836

DELIBERA

1. di rettificare il fattore Csa per l'anno 2009, già deliberato con deliberazione ARG/elt 118/11, per la società Idroelettrica Valcanale S.a.s. nella misura pari a 0,4154;
2. di determinare per la società Idroelettrica Valcanale S.a.s., il fattore Csa, per l'anno 2010 in misura pari a 0,3836;
3. di disporre che la Cassa corrisponda alla società Idroelettrica Valcanale S.a.s. il conguaglio relativo alla perequazione specifica aziendale per l'anno 2009 rispetto a quanto già corrisposto sulla base del fattore Csa determinato con deliberazione ARG/elt 118/11;
4. di disporre che la Cassa corrisponda alla società Idroelettrica Valcanale S.a.s. l'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale per l'anno 2010 sulla

base del fattore di cui al punto 2. e del ricavo ammesso perequato comunicato dall'Autorità;

5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla società Idroelettrica Valcanale S.a.s. e alla Cassa;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

15 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni